

STUDIO LEGALE AVV. PROF. SALVO DELL'ARTE

www.studiolegaledellarte.it
studio@studiolegaledellarte.it

Avv. Prof. Salvo Dell'Arte
Patrocinante in Cassazione

Avv. Martina Trave

APPUNTI SUGLI EFFETTI DEL CORONAVIRUS SUI CONTRATTI DI FOTOGRAFIA

Su istanza di Tomura e Tau Visual mi è stato sottoposto il problema riguardante gli effetti del Coronavirus sull'efficacia dei contratti di fotografia, stante le numerose disdette che in questo periodo stanno giungendo.

L'attuale situazione sanitaria rientra nelle fattispecie di diritto di impossibilità di procedere all'esecuzione contrattuale e quindi quanto appresso verrà esposto può essere applicato in via generale a tutte quelle ipotesi di impossibilità ad eseguire la prestazione contrattuale che siano connotate dalle medesime caratteristiche fattuali.

Quanto seguirà necessita di una premessa essenziale: si tratta di una semplice esposizione teorica di lettura della fattispecie concreta generica per cui è caso e non deve essere intesa come parere legale da applicarsi ai singoli casi concreti, i quali vanno esaminati di volta in volta e interpretati in base alle esigenze peculiari. Seguendo un corretto sillogismo logico-giuridico, prima individuerò le norme e dopo procederò alla loro applicazione sull'argomento che ci interessa.

Ciò posto, iniziamo dai principi generali in tema di obbligazioni.

L'art. 1218 c.c. attribuisce al debitore una responsabilità in caso di inadempimento esatto alla prestazione dovuta, salvo che tale inadempimento non derivi da causa a lui non imputabile; l'attuale situazione sanitaria rientra certamente tra le ipotesi di causa non imputabile al prestatore come tutte le altre cause di forza maggiore previste dalla legge. Ne consegue quindi, come premessa chiarificatrice necessaria, che nessun risarcimento del danno può essere imputato al fotografo.

In tema di obbligazioni in generale, gli artt. 1256 e segg. c.c. trattano dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore¹. In particolare, qualora la prestazione diventi impossibile in toto, l'obbligazione si estingue, mentre se l'impossibilità è solo temporanea, colui che è obbligato alla prestazione non è responsabile del ritardo nell'inadempimento. In quest'ultima ipotesi, se l'impossibilità della prestazione perdura per un tempo tale per cui la controparte non ha più interesse all'esecuzione della prestazione, l'obbligazione si estingue.

Nel caso di impossibilità parziale (art. 1258 c.c.), il prestatore si libera dell'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.

¹ Si vedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti sentenze: Cass. civ. Sez. III Sent., 08/06/2018, n. 14915; Cass. civ. Sez. II, 30/04/2012, n. 6594; Cass. civ. Sez. lavoro, 20/05/2004, n. 9628; Cass. civ. Sez. III, 10/02/2003, n. 1939; Cass. civ. Sez. I, 28/11/1998, n. 12093

STUDIO LEGALE AVV. PROF. SALVO DELL'ARTE

www.studiolegaledellarte.it
studio@studiolegaledellarte.it

Avv. Prof. Salvo Dell'Arte
Patrocinante in Cassazione

Avv. Martina Trave

In tema di disciplina dei contratti, gli artt. 1463 e segg. c.c. trattano dell'impossibilità sopravvenuta.

L'art. 1463 c.c. regola l'impossibilità totale affermando che *"Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito"*.

Mentre per quanto riguarda l'impossibilità parziale, l'art. 1464 c.c. afferma: *"Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale"*.

Ciò posto, applichiamo i principi sopraesposti alla materia che ci occupa in generale, fermo restando che ogni contratto dovrà essere esaminato con le proprie peculiarità. Per semplicità espositiva, distingueremo l'ipotesi in cui il contratto non ha ancora avuto esecuzione neanche parziale, dall'ipotesi in cui il contratto ha avuto inizio di esecuzione.

Prima ipotesi: il contratto non ha ancora avuto esecuzione neanche parziale

L'emergenza sanitaria Coronavirus, come qualunque altra causa di forza maggiore, influisce sul sinallagma contrattuale differendo la causa del contratto per entrambe le parti al momento in cui la causa di forza maggiore cesserà di avere effetto; ciò ci porta a concludere che si tratta di impossibilità temporanea del fotografo di eseguire la prestazione. Un esempio chiarirà quanto esposto: un servizio fotografico che sia stato commissionato per un matrimonio, non potrà essere temporaneamente eseguito perché anche la celebrazione del matrimonio deve essere differita al termine dell'emergenza sanitaria.

Ne consegue che il contratto si procrastina sino alla cessazione della situazione di emergenza e cioè mantiene la sua efficacia sospesa sino al persistere della condizione di impossibilità, per riacquisire esecuzione al termine dell'impossibilità temporanea.

Stante la piena efficacia del contratto, sia pure sospesa, si potrebbe concludere che se il fotografo ha già ricevuto acconti questi rimangono tali e saranno da imputarsi al corrispettivo al momento in cui la prestazione potrà essere eseguita, al momento della cessazione dell'emergenza Coronavirus.

Qualora la prestazione del fotografo possa non essere influenzata dall'emergenza Coronavirus, quali ad esempio l'esecuzione di un servizio fotografico *still life* con oggetti presenti presso lo studio del fotografo, il contratto non sarà oggetto di sospensione e si dovrà dare esecuzione nei tempi e nei modi previsti dall'accordo stesso.

STUDIO LEGALE AVV. PROF. SALVO DELL'ARTE

www.studiolegaledellarte.it
studio@studiolegaledellarte.it

Avv. Prof. Salvo Dell'Arte
Patrocinante in Cassazione

Avv. Martina Trave

Molto più raro è il caso in cui la prestazione del fotografo non possa essere temporaneamente eseguita a causa del Coronavirus e controparte perda l'interesse a tale prestazione, con la conseguenza che si applica l'estinzione dell'obbligazione stessa. Quale esempio si potrebbe indicare la commissione di un servizio fotografico "newborn" avente ad oggetto un bimbo appena nato la cui nascita è avvenuta nel periodo di quarantena. Il servizio in genere è previsto entro i primi 15 giorni dalla nascita, ma se il fotografo è impossibilitato a muoversi, decorso il tempo previsto per l'efficacia del servizio si perde il senso del servizio stesso e il contratto si estingue.

Ultimo caso in esame potrebbe essere quello in cui la prestazione del fotografo diventi definitivamente impossibile a causa del Coronavirus; l'esempio più immediato potrebbe essere quello di un contratto avente ad oggetto un servizio fotografico per un evento di cronaca programmato ed il fotografo non possa partecipare in quanto impossibilitato a muoversi per quarantena. Ne consegue che, secondo la corretta applicazione dei principi sopramenzionati, il contratto si estingue.

Seconda ipotesi: il contratto ha avuto un inizio di esecuzione

Qualora il contratto abbia già avuto un inizio di esecuzione e il fotografo abbia già assunto spese o realizzato parzialmente la propria prestazione, occorre ancora soffermarsi sulla distinzione tra impossibilità totale e definitiva o impossibilità temporanea.

Nella prima ipotesi ritengo che le spese debbano essere rimborsate al fotografo stante che l'inadempimento non è a lui imputabile e così anche il corrispettivo per la prestazione parzialmente eseguita. Si tenga a mente l'esempio di un servizio fotografico premaman; in base all'oggetto del contratto si deve individuare la finestra temporale del servizio (es. dalla 30ma settimana in avanti) e il coronavirus ha bloccato il servizio solo parzialmente eseguito. L'esecuzione totale diventa dunque impossibile ma le prestazioni già realizzate devono essere riconosciute al fotografo.

Nella seconda ipotesi di impossibilità temporanea, il contratto permane valido anche se l'obbligazione viene rimandata nel tempo, con la conseguenza che spese ed anticipi rimangono come tali.

Quanto sopra è un sintetico inquadramento generale, consigliando caldamente di rivolgersi al proprio legale per i singoli casi concreti.

Avv. Prof.
Salvo Dell'Arte

